

Dott. Carlo Fornaciari Chittoni

NOTAIO

Via Giardini, 19 - 54100 MASSA

TEL. (0585) 489761

Repertorio n. 8304 / 2713

CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 e ART. 8

LEGGI 17.8.1942 N. 1150 e 6.8.1967 N. 765.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1990, millenovecentonovanta, questo giorno 27, ventisette, del mese di novembre in Carrara, in una sala della Casa Comunale.

Avanti di me dott. CARLO FORNACIARI CHITTONI, notaio in Massa, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di La Spezia e Massa, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai comparenti, aventi i requisiti di legge, e con il mio consenso,

sono comparsi

Pincione avv. Alberto, nato a Carrara il 29 giugno 1939, domiciliato per la carica presso la sede comunale,

che interviene nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco del Comune di Carrara,

debitamente autorizzato a questo atto con Deliberazione del

Consiglio Comunale di detto Comune in data 27.7.1989 n. 86,

esecutiva a sensi di legge, che in copia autentica si allega

al presente atto sotto lettera "A",

Pieroni Piero, geometra, nato a Pieve Fosciana il 28 marzo

1932, residente in Montignoso loc. Cinquale Via delle Pinete

3, imprenditore, non in proprio ma nella sua qualità di ammi-

nistratore unico della società:

"EDILTOSCO COSTRUZIONI EDILI srl" con sede in Carrara Via Carriona n. 430/A, capitale versato lire 40.000.000, iscritta al n. 4529 del Registro Società del Tribunale di Massa codice fiscale 00267240455, autorizzato a questo atto con delibera dell'assemblea dei soci in data 21.11.1990 che in copia autentica si allega al presente atto sotto lettera "B".

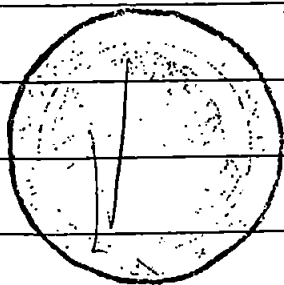
Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, i quali, declinate le generalità come sopra, stipulano e convengono quanto segue.

PREMESSO

-che la società "EDILTOSCO COSTRUZIONI EDILI srl" è proprietaria del terreno ubicato in Carrara località "La Perticata" e contraddistinto catastalmente con i mappali n. 54 e 55 del foglio 72 del Catasto Terreni di Carrara, terreno acquistata dalla signora Forti Maria, nata a Carrara il 7.9.1909 con l'atto a rogito notaio Zuccarino di Carrara in data 9.8.1990 registrato a Carrara il 29.8.1990 al n. 558;

-che la Sig. Forti Maria aveva in precedenza manifestato la volontà di effettuare una lottizzazione edilizia sui predetti terreni al fine di edificarvi n. 3 fabbricati a torre ad uso residenziale e commerciale, come da planimetrie, a norme dell'art. 28 della legge 17.8.42 n. 1150 e successive modificazioni;

che il Comune di Carrara è dotato di P.R.G.C. approvato con D.M. N. 2755 del 2.8.71;



	che l'area edificabile di cui sopra è destinata nel vigente	
	P.R.G., a Zona Edilizia D, disciplinata dall'art. 10 delle	
	N.T.A. del P.R.G. e successive modificazioni, nonché a verde	
	pubblico e variabilità;	
23	-che il Piano Pluriennale di Attuazione effettuato ai sensi	
24	dell'art.13 della Legge 28.1.77 n.10 approvato definitivamente	
	dal Consiglio Comunale con delibera n.150 del 18.4.84, divenuta	
	esecutiva per decorrenza dei termini, stabilisce,	
	all'art.3 comma 2/a, che per le lottizzazioni relative alla	
	Zona Edilizia "D" il rilascio delle singole concessioni è subordinato	
	alla presentazione di un progetto organico di intervento che dovrà	
	interessare la superficie indicata nelle	
	Tavole di progetto del P.P.A ;	
	-che lo stesso art.3 delle N.T.A del P.P.A., al 3° comma,	
	stabilisce che per la Zona Edilizia "D" il rilascio delle	
	singole concessioni edilizie verrà dilazionato nel tempo, nel	
	rispetto degli indici volumetri e di superficie individuati	
	nelle tavole di progetto del P.P.A. e negli eventuali suoi	
25	aggiornamenti;	
26	-che con deliberazione consiliare n.86 del 27.7.89 sopraallegata	
	è stato approvato il progetto di lottizzazione presentato dalla	
	citata Ditta Forti Maria, unitamente alla bozza di	
	convenzione prevista dall'art.28 della legge 17.8.42 n.150;	
	Ciò premesso,	
	tra il Sig. Pincione Avv. Alberto nella sua qualità di Vice	

	Sindaco del Comune di Carrara e la società "EDILTOSCO COSTRU-	
	ZIONI EDILI srl" quale proprietaria delle aree sopra indicate	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	1)Le premesse fanno parte integrante del presente atto;	
	2)La Soc."EDILTOSCO COSTRUZIONI EDILI srl" come sopra rappre-	
	sentata cede gratuitamente e trasferisce al Comune di Carrara	
	che, come sopra rappresentato, accetta, tutte le aree che	
	nella planimetria che si allega sotto lettera "C" (tav.9)	
	perchè ne faccia parte integrante, sono definite con colori-	
	tura blu e verde più precisamente distinte in Catasto come	
	segue:	
	foglio 72 mappali:	
	n. 382 (già 55/b) di mq. 909 redd. dom. lire 15907 agr., lire	
	4999,	
	n. 383 (già 55/c) di mq. 218 redd. dom. lire 3815 agr. lire	
	1199	
	n. 380 (già 54/b) di mq. 649 redd. dom. lire 11357 agr. lire	
	3569,	
	come da tipo di frazionamento numero 976 anno 1990 che in se-	
	condo originale, riconosciuto esatto dalle parti e dalle	
	stesse firmato si allega al presente atto sotto lettera "D".	
	Le parti danno atto che su tali aree dovranno essere realiz-	
	zate a cura della Soc. lottizzante le opere di urbanizzazione	
	individuate all'art.4 della legge n.847 del 29.9.1964 e suc-	
	cessive modifiche;	

3) Poichè sulle aree individuate al precedente punto dovranno essere eseguite le opere di urbanizzazione primaria che di seguito saranno specificate a cura e spese del lottizzante, quest'ultima rimane in possesso delle aree stesse sino al momento della presa in consegna delle opere ultimate da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redigerà apposito verbale; di conseguenza ogni responsabilità civile e penale anche nei confronti dei terzi connessa alla custodia delle aree stesse farà carico al lottizzante sino al momento della consegna delle opere come sopra indicato. Da tale momento anche l'onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse passerà al Comune di Carrara;

4) Il lottizzante si impegna ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art.4 della legge n.847/64 meglio indicate con colore blu e verde nella sopraallegata planimetria come tav.9.-

In particolare per quanto riguarda le modalità tecniche esecutive ed i materiali da impiegarsi, il lottizzante si impegna:

a) per quanto riguarda i manufatti stradali e opere accessorie, ivi compresi i parcheggi, e per quanto riguarda le opere di fognatura, dovranno essere rigorosamente rispettati i capitoli predisposti dall'Uff. Tec. Com.le, che si allegano al presente atto rispettivamente come lettere "E" e "F".

b) per le opere di illuminazione pubblica e per l'impianto i-

dro-potabile, dovranno essere rigorosamente rispettati i capitoli predisposti dall'A.M.I.A., che si allegano al presente atto con lettera "G";

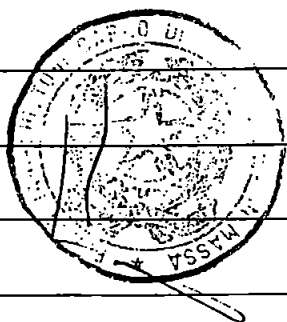
c) per l'impianto di erogazione dell'energia elettrica, ivi comprese le eventuali cabine di trasformazione, il lottizzante dovrà attenersi alle direttive che a tal fine verranno impartite dall'ENEL (vedi all. lettera "H");

d) per l'impianto di erogazione del gas-metano ivi compresi i relativi accessori e per l'impianto del servizio telefonico il lottizzante è tenuto a rispettare le direttive che verranno impartite a tale scopo dalle società erogatrici (vedi all. lett. "I" ed "L");

e) nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato, indicate con colore verde nell'allegata tav.9, le opere dovranno essere eseguite secondo apposito progetto e capitolato d'oneri redatto dall'Uff. Tec. Com. le;

f) per quanto riguarda gli oneri relativi all'urbanizzazione primaria, il lottizzante dovrà provvedere alla realizzazione delle opere in esecuzione della L.R. n.41/84 ed al versamento ad Enti ed Aziende erogatrici degli impianti delle opere ad esse delegate. Le eccedenze di spese rispetto agli oneri computati in conformità alla L.R. n.41/84 e Delibera Regionale n.36/86 non saranno riconosciuti a scomputo d'altri oneri.

g) per quanto concerne le opere di urbanizzazione secondaria, non essendo le stesse individuate dal vigente strumento urba-



nistico nell'area oggetto della presente lottizzazione, il lottizzante dovrà provvedere al versamento della somma a tale titolo dovuta per l'ammontare e con le modalità stabilite dalle norme statali e regionali vigenti al momento del ritiro delle singole concessioni edilizie.

7) per quanto riguarda il costo di costruzione di cui all'art.6 della legge n.10/77, il lottizzante dovrà provvedere al versamento dello stesso secondo l'ammontare e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie.

8) le opere di urbanizzazione primaria previste dal P.R.G.C. vigente e più precisamente:

a) realizzazione dei parcheggi e marciapiedi in fregio alla strada Via XIII Maggio e Via Carriona.

b) la via di P.R.G. di ingresso al corpo lottizzativo della larghezza di ml.8,00 perpendicolare a via XIII Maggio, con relativi marciapiedi, dovranno essere eseguite entro anno 1 dalla stipulazione della presente convenzione. Tali opere in particolare consistono in:

a) opere inerenti la realizzazione della sede stradale pubblica e relativi marciapiedi e parcheggi per i tratti di competenza della lottizzazione sopra indicati (sec. Capitolato Uff. Tec. Com.le);

b) esecuzione delle opere di fognatura per sgrondo delle acque meteoriche connesse alle sedi stradali di cui sopra e re-

lativi allacciamenti alla rete pubblica esistente (secondo
Cap. Uff. Com.le);

c) esecuzione ex novo a completamento delle opere di fognatura pubblica di smaltimento liquami di derivazione domestica costituenti la rete cittadina e relativi allacciamenti secondo indicazioni dell'Uff. Tec. Com.le e competenti uffici U.S.L. n.2 (vedi capitolato all."F");

d) illuminazione stradale pubblica e relativa rete di erogazione secondo capitolato AMIA (vedi all."G");

e) rete di erogazione elettrica ENEL, rete idropotabile e del gas-metano od eventuali potenziamenti secondo disciplinari imposti dalle società erogatrici, canalizzazione SIP secondo disciplinare della società erogatrice;

9) Le altre opere di urbanizzazione primaria previste nella lottizzazione tav.9 e colorate con velature rosa saranno realizzate in quota parte del 1° P.P.A. e saranno realizzate entro 3 anni dalla stipula della convenzione ed eseguite in due fasi;

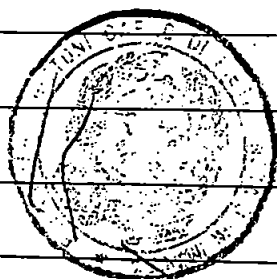
Nella 1 fase dovranno essere eseguite:

-rete di fognatura stradale al completo,

rete di fognatura acque nere al completo;

-opere stradali: tutte ad eccezione del manto d usura della carreggiata, della pavimentazione dei marciapiedi di competenza e delle zanelle;

-impianto di illuminazione pubblica: palificazioni, canaliz-



zazioni ed eventuale cabina di trasformazione della rete di distribuzione, secondo capitolato AMIA;

rete dell'impianto idropotabile, secondo capitolato AMIA;

-canalizzazione per la distribuzione di energia elettrica

all'uso residenziale e di servizio telefonico, comprese even-

tuali cabine di trasformazione e derivazione secondo capito-

lati ENEL e SIP;

-impianto di distribuzione del gas-metano come da capitolato

dell'azienda erogatrice (Italgas);

-segnaletica verticale provvisoria per le parti connesse con

il pubblico transito;

-pavimentazioni dei marciapiedi- che dovranno correre alle

spalle dei parcheggi e sul bordo del verde pubblico;

- pavimentazione provvisoria, realizzata mediante stesa di

ciottoli di fiume e rifinimento di inerti, quali pietrischet-

to o graniglia;

Per quanto riguarda la sistemazione delle aree adibite a ver-

de pubblico attrezzato nella quota parte pertinente al 1 P.P.

A. (coloritura verde nella planimetria all.C) nella prima fa-

se saranno previsti movimenti di terra e messa a dimora di

essenze d'alto fusto nonché i marciapiedi di perimetro come

sopradetto.

Le essenze saranno piantumate ed ubicate nel numero e nella

posizione di cui ad apposito progetto redatto entro 3 mesi

dall'approvazione della lottizzazione a cura dell'Uff.Tec.

Com.le Uff. Giardini, ed i lavori della prima fase saranno eseguiti entro 24 mesi dalla stipula della convenzione.

10) All'avvenuta esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere, sarà redatta dall'Uff.Tec.Com.le e dalle altre Società sopratitate - dietro richiesta degli interessati - verbale di collaudo, elemento discriminante per dare inizio alla seconda fase (di finitura).

11) Nella seconda fase saranno eseguite le restanti opere e precisamente:

-opere stradali: manto d'usura della carreggiata, pavimentazione marciapiede, zanelle;

-impianto di illuminazione armatura apparecchi luminosi ed allacciamenti necessari a rendere funzionante l'illuminazione pubblica;

-impianto di erogazione di energia elettrica rete telefonica, entro le predisposte canalizzazioni;

-sistemazione del verde pubblico attrezzato con manto erboso, siepi, caminamenti, panchine, attrezzature varie come giochi bimbi ecc.

-segnaletica stradale definitiva verticale ed orizzontale. Le opere della seconda fase dovranno essere completate entro tre anni dalla stipula della convenzione ad eccezione delle opere non previste nel periodo del primo P.P.A.

Le opere di parcheggio esterne stradali di pertinenza dei vari lotti od edifici, nonchè gli allacciamenti ai fabbricati

delle reti di erogazione di vario tipo, e i marciapiedi, saranno eseguiti in concomitanza con l'ultimazione dei lavori dei vari fabbricati.

Entro ciascun termine di ultimazione delle opere sopraelencate, di questa dovrà essere richiesto - a cura degli interessati - verbale di collaudo delle opere complete da parte dell'U.T.C., dell'AMIA, dell'ENEL, della TIRRENTIA GAS e della SIP.

Entro analoga scadenza dovrà essere redatto verbale di consegna delle opere pubbliche al Comune.

12) le opere sopra elencate che rivestono carattere di pubblico transito lottizzativo saranno sottoposte a vincolo di pubblico parcheggio (si veda velatura rosa in apposito allegato).

13) Le opere che non rivestono alcun carattere pubblico quali marciapiedi e giardini condominiali ecc. ed altre connesse ai fabbricati - compresi i parcheggi di cui all'art.2 della legge 122/89 - dovranno essere eseguite e completate contemporaneamente al fabbricato di pertinenza, pena, per l'inadempimento, il rifiuto dell'abitabilità comunale;

14) A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, il lottizzante dovrà depositare fideiussione bancaria, o polizza fideiussionaria, o cauzione dell'importo di

1.203.166.079 (duecentotremilionicentosessantaseimilasettantanove) equivalente all'importo dei valori come da computi e-

stimativi allegati.

15) La presente convenzione prende atto ed incorpora per quanto sopradetto - gli accordi intervenuti con l'ENEL, l'AMIA, l'ITALGAS, la STPEL (Soc.Erogaz.Telef.) ed i conseguenti impegni si intenderanno operanti immediatamente al momento dell'autorizzazione comunale ad effettuare la lottizzazione.

16) La lottizzazione di cui alla presente convenzione ha validità di anni 10 dalla stipula della convenzione stessa ed essa sarà realizzata nei modi indicati sopra secondo le fasi e le entità dal P.P.A. approvato con delibera del C.C. n.150 del 19.4.1984 e dai successivi P.P.A.

17) Nel caso di inadempienza da parte dei lottizzanti o degli aventi causa, l'Amministrazione Comunale, previa intimazione con un termine di 6 mesi, avrà facoltà di sostituirsi ai lottizzanti inadempienti nel completamento della lottizzazione ai sensi ed in analogia con quanto previsto dall'art.28 della legge 17.8.1942 n.1150 e art. 8 legge 6.8.1967 n.765, avvalendosi, per la rivalsa della somma spesa, della cauzione anzidetta senza bisogno alcuno di autorizzazione da parte dei depositanti e con il pieno diritto di adire vie legali per ottenere il rimborso delle eventuali spese eccedenti la garanzia finanziaria come sopra costituita.

Valgono inoltre le disposizioni di cui all'art.5 delle N.T.A. del P.P.A. in riferimento all'art.13 della legge 28.1.1977 n.10 e procedure e finalità di cui alla legge Regionale n.41/

84 art.9.

La presente convenzione e tutti gli atti in essa citati e ad essa connessa divengono operanti all'atto di approvazione della lottizzazione da parte del Sindaco ed ha validità per i firmatari e altri aventi causa.

18) Il presente atto e gli estremi di approvazione del medesimo dovranno essere citati in tutti gli atti di passaggio di proprietà inerenti sia i fondi rustici che gli immobili di cui alla lottizzazione.

19) Le condizioni della presente lottizzazione non infirmano la podestà dell'Amministrazione di farne condizione di dettaglio in sede di approvazione dei singoli fabbricati. Il presente atto di convenzione, sarà trascritto contro i lottizzanti ed a favore del Comune di Carrara relativamente all'area, alle opere e agli allacciamenti inerenti il compendio individuato dal presente P.P.A. e oggetto di lottizzazione.

20) Ai fini fiscali si precisa che la presente Convenzione, a sensi dell'art. 20 della Legge 28.1.1970 n. 10 rientra nel trattamento tributario di cui all'art. 32 II comma D.P.R. 29.9.1973 n. 601.

Per quanto riguarda la cessione delle aree si da atto che il presente atto è esente da INVTM a i sensi dell'art. 25 D.P.R. 26.10.1972 N. 643.

Tutte le spese inerenti e conseguenti si intendono a carico dei lottizzanti.

21) Viene fatta rinuncia ad ogni ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

Le parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me letto ai comparenti che a mia domanda lo hanno approvato.

Atto steso in quattro fogli, scritti in pagine quattordici questa compresa.

f.to Alberto Pincione

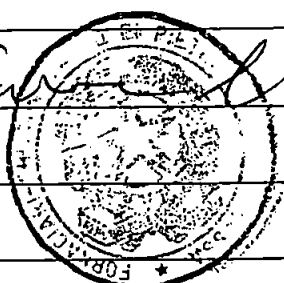
Piero Pieroni

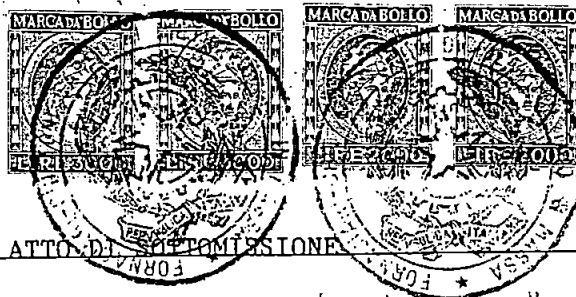
Carlo Fornaciari Chittoni notaio

REGISTRATO A MASSA II 12-12-1990
al numero 1056 mod. 1
con lire 100.000

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per:
gli uni consentiti delle leggi.

Massa II 13-12-1990



ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 1991, millenovecentonovantuno, questo giorno 1, uno,
del mese di marzo, in Massa.

La sottoscritta società "EDILTOSCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L."
con sede in Carrara Via Carriona n. 430/A, capitale sociale
lire 40.000.000 (quarantamilion), iscritta presso la Cancel-
leria del Tribunale di Massa-Carrara al n. 4529, codice fi-
scale 00267240455, in persona dell'Amministratore delegato e
legale rappresentante sig. PIERONI PIERO, nato a Pieve Fo-
sciana il 28 marzo 1932, residente in Montignoso Loc. Cinqua-
le Via delle Pinete n. 3, giusta delibera del Consiglio di
Amministrazione della suddetta società in data 28.2.1991 che
in estratto si allega sotto lettera "A", in qualità di pro-
prietaria di un terreno contraddistinto catastalmente con i
mappali 379 (già 54/a) e 381 (già 55/a) foglio 72, posto in
Comune di Carrara loc. La Perticata via Brigate Partigiane
angolo Via Carriona sul quale è stato richiesto il rilascio
di concessione edilizia

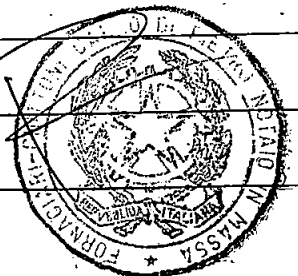
con il presente atto, a richiesta del Comune di Carrara ed al
fine che la concessione edilizia venga rilasciata, dichiara
di vincolare per sé ed aventi causa, i vani sotto le falde
del tetto ad uso accessori.

Questo atto sarà trascritto contro la parte sottoscritta ed a
favore del Comune di Carrara, con esonero del competente Con-
servatore da ogni responsabilità.

"B"

FABBRICATO

UFFICIO REGISTRO DI MASSA
2° ORIGINALE DELL'ATTO QUI REGISTRATO
IL - 5 MAR. 1991 - AL N° 148
MOD. 2, SUL QUALE SONO STATE
ESATTE LIRE 100.000
(Conto in C/c)
IL DIRETTORE TITOLARE
M. SANTORO



STUDIO NOTARILE

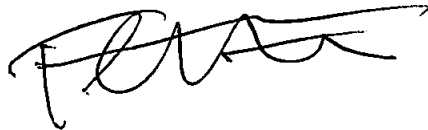
DOTT. CARLO FORNACIARI CHITTONI

Via Giardini n. 19 assa

Spett.le Comune di Carrara

Certifico Io sottoscritto dr. Carlo Fornaciari Chittoni che
l'atto di sottomissione da me Notaio autenticato il 1° Marzo
1991 rep. n. 8964, registrato a Massa il 5 Marzo 1991 al n.
148, è in corso di trascrizione.

distinti saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Fornaciari Chittoni', written in a cursive style.

Letto confermato e sottoscritto.

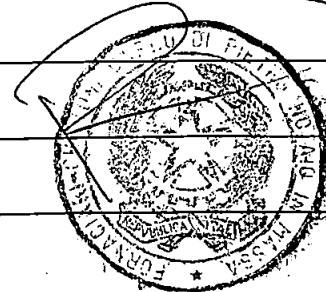
Repertorio N. 8964

AUTENTICA

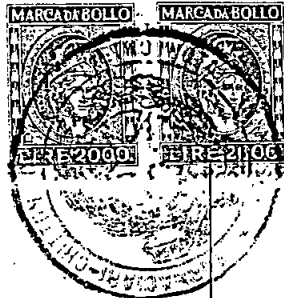
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1991, millenovecentonovantuno, questo giorno 1, uno,
del mese di marzo, in Massa.

Io sottoscritto Dott. Carlo Fornaciari Chittoni, notaio in
Massa, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
La Spezia e Massa, certifico che il signor PIERONI PIERO, na-
to a Pieve Fosciana il 28 marzo 1932, residente in Montignoso
Loc. Cinquale Via delle Pinete n. 3, nella sua qualità di Am-
ministratore delegato della Società a responsabilità limitata
"EDILTOSCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L." con sede in Carrara via
Carriona n. 430/A, autorizzato con delibera del Consiglio di
Amministrazione della suddetta società in data 28.2.1991 in
estratto autentico allegato sub. "A", della cui identità per-
sonale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo,
previa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimo-
ni, ha sottoscritto l'atto che precede alla mia presenza.



EDILTOSCO C.E. S.R.L.
Via Carriona 430/A
54031 CARRARA (MS)
P.I. e C.F. 00267240455
Num.Reg.Soc. 4529



Pag. 10



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 28 Febbraio 1991, alle ore 16, presso la sede della società, in Carrara, Via Carriona n° 430/a, è riunito il Consiglio di Amministrazione della EDILTOSCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L., nelle persone dei Signori: Pieroni Piero, Presidente, Botti Erina, Forti Antonio e Forti Paolo, consiglieri per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Autorizzazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere atti di sottomissione a favore del Comune di Carrara;
- 2) Varie ed eventuali..

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, con il consenso unanime degli intervenuti, prega il Signor Paolo Forti, che accetta, di fungere da segretario e dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione della EDILTOSCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato sul quale gli intervenuti si dichiarano informati.

Sull'argomento in discussione il Presidente informa i presenti che per ottenere le concessioni ad edificare sul terreno di proprietà della Società

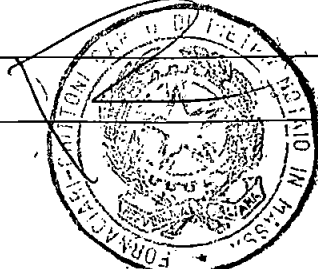
Allegato all'atto reg.to il

5 MAR. 1991

al n. 148 serie 2 con esatte lire 100.000

IL DIRETTORE TITOLARE

M. Saffro



EDILTOSCO C.E. S.R.L.
Via Carriona 430/A
54031 CARRARA (MS)
P.I. e C.F. 00267240455
Num.Reg.Soc. 4529

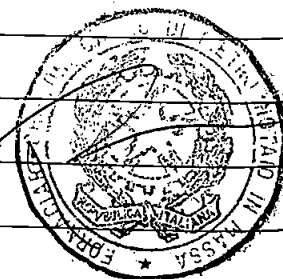


sito in Carrara, Via Brigate Partigiane Angolo Via Carriona, è necessario sottoscrivere un atto di sottomissione relativo ai vani sotto le falde del tetto.

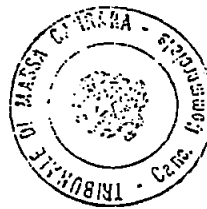
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto esposto, autorizza il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere atto di sottomissione nei confronti del Comune di Carrara dichiarando di vincolare, per conto della Società e dei suoi aventi causa, i vani sotto le falde del tetto ad uso accessori relativamente a tutti gli edifici che verranno edificati sul terreno di proprietà della Società sito in Carrara, Via Brigate Partigiane angolo Via Carriona, distinto al Catasto terreni del Comune di Carrara al f. n° 72 mapp. nn° 54 e 55, come da atto di convenzione stipulato con il Comune di Carrara il 27 Novembre 1990.

A tale proposito al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono attribuiti i più ampi poteri di modo che nessuno possa mai opporgli difetto di potere o di delega ed il suo operato viene fin d'ora ritenuto per rato e valido.

Null'altro essendo da deliberare la seduta è tolta alle ore 16 e 30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.



EDILTOSCO C.E. S.R.L.
Via Carriona 430/A
54031 CARRARA (MS)
P.I. e C.F. 00267240455
Num.Reg.Soc. 4529



IL SEGRETARIO

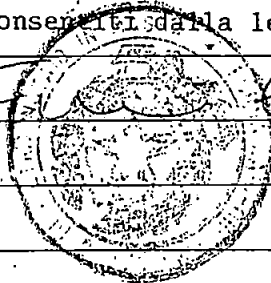
IL PRESIDENTE

Repertorio n.

8863

Io sottoscritto Dott. Carlo Fornaciari Chittoni, notaio in Massa, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di La Spezia e Massa, certifico che la presente è copia conforme delle pagine 10, 11 e 12 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società "EDILTOSCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L." con sede in Carrara via Carriona n. 430/a, vidimato dal Tribunale di Massa-Carrara in data 26 gennaio 1991 e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Massa li 1° Marzo 1991



La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per:

gli usi consentiti dalla legge

Massa li 06-03-1991

